

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 MAG. 2001

=====

ADDI' **29 MAG. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - GARGANO - SAPONARO.

DELIBERAZIONE N° 743

OGGETTO: DOCUP Ob. 5b Lazio 1994/99. Fissazione termini per
conclusione progetti, rendicontazione e erogazione saldo contributi pubblici



OGGETTO: DOCUP Ob. 5b Lazio 1994/1999. Fissazione termini per conclusione progetti rendicontazione e erogazione saldo contributi pubblici.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, d'intesa con l'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n.C(94)3788 del 23.12.94 recante "approvazione del DOCUP Ob. 5b Lazio 1994/99" che all'articolo 7, tra l'altro, recita "la data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001";


VISTE le Disposizioni Orizzontali allegate alla sopra citata Decisione C.E. n.C(94)3788, che al punto 3, comma 5, esplicitano "le spese effettive sostenute devono corrispondere a pagamenti eseguiti dai beneficiari finali giustificati da fatture pagate o da documenti di equivalente valore probatorio";

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C/97 1035/6 del 23.04.1997 riguardante "spese ammissibili a contributo dei Fondi strutturali Comunitari" che alla scheda n.1, nozione di beneficiario finale degli interventi, recita

"i beneficiari finali sono:

- **gli Organismi o le imprese pubbliche o private responsabili della direzione dei lavori (committenti);**
- **per i regimi di aiuto e per gli aiuti concessi da Organismi designati dagli Stati Membri, i beneficiari finali sono gli Organismi che concedono gli aiuti";**

CONSIDERATO che per quanto espresso dalla scheda n.1 della citata Decisione C.E. n.C/97 1035/6 del 23.04.1997, la Regione Lazio è il beneficiario finale per gli aiuti concessi a soggetti privati e organismi pubblici e privati destinatari dei contributi pubblici previsti dalle Misure 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.3., 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7 e (per i soli interventi realizzati dai privati) dalle Misure 2.1.1, 2.2.2 e 2.2.5 e che, pertanto, ai sensi della citata Decisione C.E. n.C(94)3788, entro il termine perentorio del 31.12.2001, la Regione deve provvedere per i soggetti ammessi ai benefici previsti dalle predette Misure alla contabilizzazione delle spese ed alla liquidazione del saldo del contributo;



CONSIDERATO che per le azioni previste dalle Misure dal DOCUP Ob. 5b 1994/99 realizzate da organismi e imprese pubbliche o private responsabili della direzione dei lavori i soggetti beneficiari destinatari dei contributi devono provvedere in quanto beneficiari finali, direttamente alla liquidazione delle spese entro la medesima data del 31.12.2001 mentre la Regione Lazio, esperiti i dovuti controlli e adempimenti contabili, dovrà provvedere alla liquidazione agli stessi soggetti dei contributi pubblici e alla rendicontazione della spesa ai Servizi della Commissione Europea entro il 30.06.2002;

ATTESO che, per gli interventi rispetto ai quali la Regione Lazio è beneficiario finale si rende necessario acquisire entro il termine perentorio del 31 agosto 2001 la documentazione necessaria per lo svolgimento da parte delle competenti strutture regionali degli accertamenti e delle verifiche contabili al fine di pervenire entro la data del 31.12.2001 al pagamento del saldo dei contributi pubblici dovuti;

ATTESO che per gli interventi per i quali il beneficiario finale è diverso dalla Regione è necessario che i soggetti beneficiari finali rendicontino la spesa attraverso la raccolta della documentazione contabile (fatture o altri documenti contabili aventi equivalente forza probante debitamente quietanzate nonché i relativi mandati di pagamento) e trasmettano agli Uffici regionali competenti gli elenchi riassuntivi dei predetti documenti contabili con allegata copia conforme dei medesimi entro il termine del 15.01.2002;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.5037 del 13.06.95 concernente "DOCUP Ob. 5b 1994/99 - Riapprovazione avvisi pubblici approvati con deliberazioni della Giunta Regionale n.4259/95 e n.4643/95" che prevede le seguenti modalità di erogazione del saldo del contributo agli Enti pubblici beneficiari ai sensi della L.R. n.88/80 e della L.R. n.25/95

- 10% contestualmente all'approvazione del provvedimento di concessione del finanziamento;
- 50% alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria certificata dall'organo deliberante dell'Ente beneficiario e dal verbale di consegna dei lavori;
- 30% alla presentazione di SAL corredato da attestazione e documentazione contabile di spesa effettivamente sostenuta per almeno il 50% dell'investimento ammesso;
- 5% alla presentazione del provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione o, se del caso, del certificato di collaudo relativo alle opere e ai lavori principali;

IL DIRETTORE
Dr. *Antonio Ferlicca*



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

5% residuo o per il minore ^{importo} necessario a seguito dell'inoltro della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera corredata dalla relativa documentazione contabile;

VISTA la legge regionale 22 maggio 1997, n.11, articolo 10, comma 2, modificativa dell'articolo 22, lettera c) e d) della legge regionale 9 maggio 1995 n.25, che prevede la liquidazione del saldo del 10 per cento o per minore importo necessario del contributo regionale ai soggetti beneficiari a seguito della presentazione della deliberazione della spesa complessiva effettiva occorsa per la realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che il predetto articolo 10 della L.R. 11/97, diversamente da quanto disposto dalla L.R. 88/80 consente la liquidazione del saldo del 10% del contributo alla presentazione della sola deliberazione di approvazione della spesa complessiva effettiva occorsa per la realizzazione dell'opera e quindi senza la presentazione della relativa documentazione contabile (fatture quietanzate e mandati di pagamento);

CONSIDERATO che alcuni Enti pubblici beneficiari finali di interventi finanziati ai sensi del DOCUP Ob. 5b potrebbero non disporre delle somme necessarie per il pagamento del saldo delle spese occorse per la realizzazione delle opere;

CONSIDERATO pertanto opportuno consentire ai beneficiari pubblici finali dei contributi previsti dal DOCUP Ob. 5b di avvalersi della facoltà di richiedere il saldo nella misura del 10% o minore importo necessario del contributo stesso, previa presentazione della deliberazione di approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera e del relativo certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale;


CONSIDERATI i tempi brevi a disposizione delle strutture regionali per gli eventuali accertamenti necessari per la erogazione del saldo del contributo i beneficiari che si avvalgono delle modalità previste dalla L.R. n.11/97 per il saldo del 10% o minore importo dei contributi pubblici, dovranno far pervenire alle strutture regionali competenti la deliberazione di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale e del quadro economico finale entro il termine perentorio del 31 agosto 2001. Le strutture regionali competenti dovranno trasmettere all'Assessorato Economia e Finanza Regionale - Area Ragioneria -, gli ordinativi di pagamento entro il termine perentorio del 31 ottobre 2001 al fine di consentire alla Ragioneria l'erogazione delle somme ai beneficiari finali e ai medesimi di provvedere

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferriccia

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

L'ASSESSORE



29 MAG. 2001

al completamento dei pagamenti relativi ai progetti finanziati entro il termine perentorio del 31.12.2001;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 articolo 17, comma 32,

all'unanimità

DELIBERA

in relazione a quanto sopra specificato nelle premesse:

1. I soggetti destinatari dei contributi U.E., Stato e Regione per la realizzazione degli interventi di cui alle Misure 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7 e per i privati 2.1.1, 2.2.2 e 2.2.5 del DOCUP Ob. 5b 1994/99, devono trasmettere alle competenti strutture regionali entro il termine perentorio del 31.8.2001, pena la revoca del contributo totale concesso, la documentazione necessaria per lo svolgimento degli accertamenti e delle verifiche contabili al fine di pervenire entro la data del 31.12.2001 al pagamento da parte della Regione, beneficiario finale, del saldo dei contributi pubblici dovuti;
2. Le strutture regionali competenti della gestione delle Misure di cui al punto 1 dovranno trasmettere all'Assessorato Economia e Finanza Regionale - Area Ragioneria - previo accertamento della spesa effettivamente riconoscibile a contributo, i relativi ordinativi di pagamento entro il termine perentorio del 31.10.2001,
3. La Ragioneria regionale provvederà al pagamento delle somme relative agli ordinativi di pagamento di cui al punto 2 nel termine perentorio del 31.12.2001, previsto dalla Decisione della Commissione Europea n.C(94) 3788 del 23.12.1994 a trasmettere entro la medesima data i relativi ordinativi di pagamento alla Tesoreria Regionale;
4. I soggetti pubblici beneficiari finali di interventi previsti dal DOCUP Ob. 5b 1994/99 diversi dalla Regione, devono provvedere al pagamento delle spese occorse per la realizzazione degli interventi entro il termine perentorio del 31.12.2001 e a rendicontare la spesa sostenuta attraverso la raccolta della documentazione contabile (fatture o altri documenti contabili aventi equivalente forza probante debitamente quietanzate nonché i relativi mandati di pagamento), e della documentazione indicata nei decreti di concessione. Detta documentazione dovrà pervenire alle strutture regionali competenti entro il termine del 15.01.2002 pena la revoca del contributo totale concesso;
5. Le strutture regionali competenti devono trasmettere all'Assessorato Economia e Finanza Regionale - Area Ragioneria -, previo accertamento della spesa effettivamente riconoscibile a contributo, i relativi ordinativi di pagamento entro il termine perentorio del 15 aprile 2002;
6. La Ragioneria regionale provvederà al pagamento delle somme dovute relativi agli ordinativi di pagamento di cui al punto 5 entro il 15 giugno 2002;

IL DIRETTORE
Dr. Armando Piccirilli



7. I soggetti pubblici beneficiari finali che intendano usufruire prima del completamento dei pagamenti dei lavori del saldo del 10% del contributo concesso per la realizzazione degli interventi previsti dal DOCUP Ob. 5b 1994/99, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 10, comma 2, della L.R. 11/97, devono far pervenire alle competenti strutture regionali la deliberazione di approvazione della spesa complessiva effettiva occorsa (certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale e quadro economico finale) entro il termine perentorio del 31 agosto 2001;
8. Le strutture regionali competenti devono trasmettere all'Assessorato Economia e Finanza Regionale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2001 gli ordinativi di pagamento per i soggetti di cui al punto 7, previo accertamento della spesa riconoscibile a contributo;
9. La Ragioneria Regionale, al fine di consentire al beneficiario finale di cui al punto 7 i pagamenti residui entro il termine perentorio del 31 dicembre 2001, dovrà provvedere alla liquidazione degli importi relativi agli ordinativi di pagamento di cui al punto 8 e alla trasmissione dei relativi mandati di pagamento alla Tesoreria regionale entro il termine perentorio del 30 novembre 2001.
Per consentire il pagamento entro il termine perentorio indicato i soggetti pubblici beneficiari finali di cui al punto 7 dovranno essere liquidati utilizzando come quietanza il conto corrente bancario.
10. I beneficiari di cui al punto 7 devono provvedere al pagamento delle spese occorse per la realizzazione degli interventi entro il termine perentorio del 31.12.2001 far pervenire alle strutture regionali competenti entro il termine del 15 gennaio 2002 la documentazione indicata al punto 4 pena la revoca del contributo totale concesso.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo come previsto dalla Legge 127 del 15 maggio 1997, art.17, comma 32.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

31 MAR 2002



Per Copia Conforme
Il Segretario Responsabile
(Luigi Bojto)
Luigi Bojto